



**COMUNE DI CARPENEDOLO**  
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI  
IMMOBILI  
-I.C.I.-**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.3.2009 con provvedimento n. 14

# INDICE

<b>ARTICOLO 1</b>	-	AMBITO DI APPLICAZIONE
<b>ARTICOLO 2</b>	-	TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI UTILIZZATI PER ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE
<b>ARTICOLO 3</b>	-	ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI
<b>ARTICOLO 4</b>	-	ESENZIONI
<b>ARTICOLO 5</b>	-	CARATTERISTICHE DI FATISCENZA DEI FABBRICATI
<b>ARTICOLO 6</b>	-	MODALITA' DI VERSAMENTO
<b>ARTICOLO 7</b>	-	DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI PER SITUAZIONI PARTICOLARI
<b>ARTICOLO 8</b>	-	DISCIPLINA DEI CONTROLLI
<b>ARTICOLO 9</b>	-	RIMBORSI
<b>ARTICOLO 10</b>	-	SANZIONI ED INTERESSI
<b>ARTICOLO 11</b>	-	RISCOSSIONE COATTIVA
<b>ARTICOLO 12</b>	-	FUNZIONARIO RESPONSABILE
<b>ARTICOLO 12 BIS</b>	-	COMPENSI INCENTIVANTI
<b>ARTICOLO 13</b>	-	ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI
<b>ARTICOLO 14</b>	-	ENTRATA IN VIGORE

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 , disciplina l'imposta comunale sugli immobili ICI, cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2**

### **Terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/92, si considerano non fabbricabili i terreni posseduti a titolo di proprietà, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, come definito dal D. Lgs 29 marzo 2004 n. 99, che esplicano la loro attività a titolo principale e utilizzati per attività agro-silvo-pastorale, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- Il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi ex Scau ora INPS previsti dall'art.11 della legge 09/01/1963 n.9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;

2.L'agevolazione decade con la cancellazione dai predetti elenchi , con il cessare della condizione sopra richiamata;

3. In caso di comproprietà di diritti reali sul terreno, lo stesso è ritenuto non edificabile solo per i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo.

## **Art. 3**

### **Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali**

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini della detrazione d'imposta, è equiparata all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (cantine, box, posti auto coperti e scoperti), ancorchè distintamente iscritte in catasto in categoria catastale C/6,C/2 o C/7, purchè ci sia coincidenza della titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento.

## **Art. 4**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

a. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni, delle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende Sanitarie Locali, delle Onlus anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera C, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche,

culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera A, della legge 20-5-1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## **Art. 5**

### **Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati**

1. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 504/92, si applica nei seguenti casi:

- ai fabbricati di accertato degrado fisico, ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti dal punto di vista funzionale e strutturale, che risultino oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone e rientranti nelle ipotesi di inagibilità o inabitabilità previste dal regolamento di igiene e dal regolamento edilizio comunale e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Il degrado fisico è accertato dal responsabile dei servizi tecnici, o tecnico suo delegato, con perizia a carico del proprietario, in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 28.12.2000 n. 445.

3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia oppure dalla data di presentazione di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di degrado. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di variazione I.C.I..

4. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici.

## **Art. 6**

### **Modalità di versamento**

1. L'imposta dovuta deve essere corrisposta, secondo le modalità di esecuzione previste dall'Amministrazione, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune, **con versamento diretto** presso la tesoreria medesima **oppure avvalendosi delle altre forme espressamente previste dalle norme vigenti.**

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l'ICI relativa all'immobile sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunica all'ufficio tributi comunale i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura del procedimento.

4. **Gli importi sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.** I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dovuto per l'anno di imposta risulta pari o inferiore a Euro 10,00.

## **Art. 7**

### **Differimento dei versamenti per situazioni particolari**

1. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio economico, il funzionario responsabile del tributo può concedere una rateazione del versamento del tributo fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, senza interessi.

2. In caso di momentanee difficoltà o di importi elevati il funzionario potrà concedere una dilazione fino al massimo di anni uno con la maggiorazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della concessione;

3. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino a sei mesi dalla data del decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso. Tale opzione viene annotata nella denuncia di variazione da parte degli eredi. 4. La Giunta Comunale può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità.

## **Art. 8**

### **Disciplina dei controlli**

1. Il Comune fissa al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione il termine di decadenza per l'emissione **degli avvisi di accertamento** ed entro tale termine gli anzidetti avvisi devono essere notificati al contribuente, con recupero delle spese di notifica, anche a mezzo posta con raccomandata, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge per le diverse fattispecie. Nell'ipotesi di omessa denuncia il termine è quello del 31 dicembre del sesto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione.
2. Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione. La Giunta Comunale può determinare annualmente per l'espletamento dell'attività di controlli dell'ufficio, per zone omogenee i valori minimi delle aree fabbricabili. Tali valori debbono essere derogati dall'Ufficio allorquando i valori stessi risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Tale provvedimento non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell'ufficio.
3. Il Comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.
4. La Giunta Comunale con apposito atto deliberativo può fissare, all'inizio di ogni anno, le direttive da seguire per le operazioni di controllo, indicando gli obiettivi da perseguire, le priorità e le risorse da impiegare.

## **Art. 9**

### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di **cinque** anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi previsti dalla normativa vigente.

2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad euro 10,00.

## **Art. 10**

### **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi legali nella misura stabilita annualmente dallo Stato.

## **Art. 11**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di **60** giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui gli avvisi di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

2. Il Comune può procedere a riscossione coattiva mediante decreto ingiuntivo di cui al regio Decreto n.639/1910, qualora tale procedimento sia ritenuto più opportuno.

## **Art.12**

### **Funzionario Responsabile**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. **la firma autografa del funzionario responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo sugli atti emessi con l'utilizzo dei sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art 1 comma 87 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549.**

## **Art. 12 Bis**

### **Compensi al personale**

1. **In applicazione al combinato disposto dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996 e dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, la Giunta Comunale, in corrispondenza alla realizzazione di particolari programmi di controllo degli**

**adempimenti dei contribuenti, può destinare parte delle somme provenienti dall'attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto alla realizzazione di detti programmi, nella misura massima del 2 per cento del gettito incassato dall'attività di accertamento.**

- 2. Il fondo costituito è comprensivo degli oneri contributivi a carico dell'Ente ed è ripartito tra i dipendenti dell'ufficio coinvolti, con provvedimento del responsabile dell'ufficio tributi, salvo per la quota a lui spettante per la quale provvede il segretario comunale.**

### **Art. 13**

#### **Abrogazione di norme precedenti**

1. Restano abrogate le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed in particolare il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 23.12.1998 e modificato con deliberazione n. 36 del 29.11.1999.

### **Art.14**

#### **Entrata in vigore**

1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dal primo gennaio 2009.